

## -Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI  
NULLA OSTA ex art. 20 Legge Regionale 11.8.1997, n. 65

*Determinazione di nulla osta n. 20 del 22/05/2008, comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 ed ai fini del vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.*

*DITTA: Comunità Montana Media Valle del Serchio*

*COMUNE: Fabbriche di Vallico (LU)*

*OGGETTO: Piano di gestione del complesso forestale "San Luigi".*

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

*IL DIRETTORE*

\_\_\_\_\_

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal n.° del registro*

*IL DIRETTORE*

\_\_\_\_\_

### **Il Coordinatore del settore**

**In riferimento** all'istanza della Comunità Montana Media Valle del Serchio, pervenuta in data 15/02/2008 e acquisita al protocollo del Parco con n. 572, relativa al Piano di Gestione del Complesso Forestale "San Luigi" del Comune di Fabbriche di Vallico (LU);

**Vista** la Determinazione di Pronuncia di Valutazione d'Incidenza n. 1 del 2 maggio 2008, relativa al Piano di Gestione del Complesso Forestale "San Luigi" nel Comune di Fabbriche di Vallico (LU);

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Preso atto** che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97 sopra citata

**Visto** il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**Vista** la L.R. 21.03.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e succ. modif. ed integrazioni;

**Visto** l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr;

**Visto** l'esito dell'istruttoria tecnica curata dagli Uffici "Difesa del Suolo" e "Pianificazione Territoriale" del Settore Tecnico del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Verificata** la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del settore uffici tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999

**Visto** il parere obbligatorio formulato in data 01/04/2008 dalla Commissione tecnica del nulla osta prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco;

### **DETERMINA**

Di rilasciare, alla **Comunità Montana Media Valle del Serchio** il Nulla Osta ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11.8.1997, n. 65, comprensivo dell'autorizzazione al vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, relativamente agli interventi selvicolturali previsti dal Piano di Gestione 2007 – 2021 del Complesso Forestale "San Luigi" in Comune di Fabbriche di Vallico (LU), limitatamente alla parte di territorio ricadente all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane, fatti salvi diritti di terzi e con le seguenti prescrizioni:

a) Per le parti di aree boscate ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, identificato dalla L.R. 65/1997 e succ. modif. ed integr., con destinazione d'uso "produttiva attiva" dove è previsto un orientamento gestionale con "prosecuzione del governo a ceduo", dovranno essere rilasciate a dote del bosco le migliori piante esistenti per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario a mt. 9 di distanza media una dall'altra (circa 120 piante per ha). Tali piante dovranno essere scelte, in ordine di preferenza, fra le matricine esistenti, e le piante isolate o da seme, in alternativa fra i migliori polloni sulle ceppaie (1 oppure 2). Le matricine andranno scelte tra quelle con diametro del fusto superiore alla media delle piante presenti, esenti da tare e ben conformate.

b) In presenza di soggetti di castagno da frutto invecchiati, si potrà eseguire il taglio della vegetazione invadente, la potatura di produzione, di ringiovanimento ed i tagli fitosanitari. L'abbattimento di piante di castagno da frutto è consentito unicamente per soggetti completamente necrotici e privi di parti vegetanti. Il taglio basale dovrà comunque essere eseguito a regola d'arte, in modo da favorire l'eventuale riscoppio dei polloni.

c) La superficie di ogni tagliata non dovrà essere superiore a ha. 5,00.00/anno per ogni particella e che ognuna di esse sia posta lungo le curve di livello e non nel senso della pendenza.

d) A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante di acero, frassino maggiore, maggiociondolo, melastri, ciliegio, perastri, sorbo, agrifoglio, sughera, olmo e tasso, inoltre dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco, una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.

e) Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione di incendi boschivi.

f) Evitare il danneggiamento di specie arbustive ed arboree, presenti nelle zone interessate ai trattamenti, al fine di salvaguardare la diversità biologica, i valori naturalistico - ambientali ed i significati geobotanici che tali entità esprimono;

Di ritenere inoltre la Ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose.

**Avvertenze:**

*Questo Ente si riserva comunque di adottare successivi atti che si rendessero necessari a garantire lo stabile assetto idrogeologico dell'area, sia nel corso dei lavori che al termine degli stessi ed in caso di mancata applicazione di quanto prescritto, procedere nei casi più gravi alla sospensione dei lavori.*

*Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.*

*Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 44 comma 8, del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R approvato con D.P.G.R. dell'8.08.2003, "l'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani approvati, è soggetta a dichiarazione, da presentarsi almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 47, comma 8 della Legge Forestale" e che ai sensi di quanto previsto dall'allegato "A" punto 1 della deliberazione della Giunta Regionale Toscana, n. 43 del 17.01.2005,"Le dichiarazioni necessarie per l'esecuzione dei tagli sono invece presentate all'Ente Parco ai sensi dell'art. 68 della L. R. 39/2000 che attribuisce a quest'ultimo la competenza autorizzatoria in relazione alle attività del titolo V Capo I della suddetta legge".*

**DETERMINA ALTRESI'**

- \_ Di dare atto che del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, verrà data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, la quale può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, la presente autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
- Di inviare alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici copia del presente atto con allegata copia del progetto presentato, nonché copia dell'atto al Richiedente ed al Comune, ciascuno per le proprie competenze;
- Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge

**Il Coordinatore del Settore "Uffici Tecnici"  
dott. arch. Raffaello Puccini**

---

---